



Città di Ivrea
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE

approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 15/06/2020, così come modificato dalla
deliberazione C.C. n. 24 del 07/04/2021 e dalla deliberazione C.C. n. XX del XX/12/2024

Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE.....	3
ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE	3
ARTICOLO 3 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	3
ARTICOLO 4 – FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE.....	3
ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	4
ARTICOLO 6 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E RISCOSSIONE COATTIVA	4
ARTICOLO 7 – POTERI ISPETTIVI.....	5
ARTICOLO 8 – SANZIONI.....	5
ARTICOLO 9 - COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI.....	6
ARTICOLO 10 - INCENTIVO DI GETTITO DERIVANTE DALL'ACCERTAMENTO IMU E TARI AI DIPENDENTI	6
ARTICOLO 11 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE	7
ARTICOLO 12 – CONTRADDITTORIO	7
ARTICOLO 13 - VERSAMENTI E RIMBORSI. IMPORTI MINIMI	8
ARTICOLO 14 - INSINUAZIONE ORDINARIA E TARDIVA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO.....	9
ARTICOLO 15 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO PER DEBITI TRIBUTARI.....	9
ARTICOLO 16 - INTERESSI SUGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI	10
ARTICOLO 17 - TUTELA GIUDIZIARIA	10
ARTICOLO 18 – AUTOTUTELA.....	11
ARTICOLO 19 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	11
ARTICOLO 20 - DIRITTO DI INTERPELLO	12
ARTICOLO 21 - RAVVEDIMENTO.....	12
ARTICOLO 22 – COMPENSAZIONE TRIBUTARIA.....	13
ARTICOLO 23 - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO.....	14
ARTICOLO 24 – STRALCIO CREDITI TRIBUTARI INESIGIBILI.....	14
ARTICOLO 25 - REGIME DEI DATI ACQUISITI, PRIVACY E RISERVATEZZA	14
ART. 26 - ENTRATA INVIGORE	15

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in osservanza dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il Contribuente, in applicazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla Legge 212/2000.
3. Con riferimento alle entrate tributarie, il presente Regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi nonché dell'aliquota e delle tariffe massime dei singoli tributi.

ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni, i proventi, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere individuale e produttivo e tutte le altre entrate (tra cui le sanzioni al codice della strada e amministrative) ad esclusione dei trasferimenti erariali e di altri enti del settore pubblico allargato.
2. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi Regolamenti, approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
3. Il presente Regolamento prevale sui Regolamenti di gestione delle singole entrate, attualmente vigenti, predisposti dai vari servizi del Comune.

ARTICOLO 3 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per legge, in sede di approvazione dei Regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Il riconoscimento di agevolazioni (escluse le rateizzazioni disciplinate dal successivo art. 14) è in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità della posizione tributaria del Contribuente nei confronti del Comune di Ivrea.

ARTICOLO 4 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5 del D. Lgs. 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
2. In caso di un eventuale affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente, e ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalla legge e dai Regolamenti comunali per i funzionari e dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini e compete in ogni caso al Dirigente, responsabile della specifica

entrata, vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi, comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

3. In merito alla riscossione coattiva dei tributi, si procederà alla riscossione diretta. Con deliberazione del Consiglio comunale potrà essere approvato l'affidamento tramite procedura a evidenza pubblica a soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del DPR 602/1973, oppure l'affidamento della riscossione all'Agenzia delle Entrate – riscossione (quale intervento sussidiario all'attività del Comune).

4. Per gli avvisi di accertamento emessi prima dell'entrata in vigore del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, si procederà la riscossione tramite la procedura dell'ingiunzione (ex RD 639/1910), come disciplinata dalla Legge 160 del 2019.

5. Con riferimento alle entrate patrimoniali e alle entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere individuale e produttivo, si stabilisce che la riscossione avverrà attraverso due atti separati, nel seguente modo:

a) Intimazione attraverso una richiesta di adempimento (da inviare con Raccomandata AR) che ponga tassativamente un termine di scadenza; tale credito è liquido ed esigibile ma è un atto atipico ed impugnabile;

b) notifica avviso di accertamento esecutivo (che richiami l'atto di cui al punto a)

Rimane salva la facoltà di non effettuare l'atto di cui al punto a), valutata la convenienza economica o particolari esigenze dell'ufficio.

6. E' obiettivo del Comune di Ivrea potenziare tutte le possibili forme di riscossione per ridurre il ricorso alla riscossione coattiva.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'Ente e dei relativi procedimenti di accertamento e di riscossione i Dirigenti o i Responsabili dei Servizi ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati con il Piano Esecutivo di Gestione.

2. È obbligo di tutti i Servizi comunali, ciascuno per le proprie entrate affidate annualmente con il PEG, verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal Contribuente/Utente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli importi dovuti e agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici, sulla base delle aliquote, tariffe ed agevolazioni stabilite annualmente dalla Giunta o dal Consiglio.

3. A tal fine i Dirigenti o i Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del Contribuente o dell'Utente dalle leggi ovvero dai Regolamenti, ove esistenti, che disciplinano le singole entrate. In particolare, a ciascun Responsabile competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate come previste nel Piano Esecutivo di Gestione.

ARTICOLO 6 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Fatta eccezione degli incassi dalle sanzioni al Codice della Strada, ai sensi della Legge 160/2019 l'avviso di accertamento esecutivo concentra in un unico documento il contenuto propriamente accertativo con la qualifica di titolo esecutivo propedeutico all'avvio della riscossione coattiva. Pertanto, una volta notificato l'atto, il riscossore può promuovere le azioni di recupero senza passare attraverso la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1,

comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. In caso di ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo, qualora il Comune agisca in riscossione diretta attenderà 120 giorni prima di iniziare le attività esecutive. Qualora invece il Comune agisca in riscossione indiretta il termine di cui sopra sarà elevato a 180 giorni. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del Creditore. In pendenza di giudizio il Comune ha il potere di pretendere il pagamento dell'intera maggiore imposta accertata, non applicandosi il criterio della riscossione graduale valevole invece per i tributi erariali. Con riferimento alle sanzioni trova applicazione l'art. 19 del D.Lgs. 472/1997 in forza del quale le sanzioni sono riscuotibili solo dopo la sentenza di primo grado favorevole al Comune nei limiti dei 2/3.

4. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede, solo se in riscossione indiretta, all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

5. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

6. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Ivrea;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- c) i soggetti affidatari di cui all'art. 52, c. 5, lett b) del D.Lgs.446/1997.

7. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

ARTICOLO 7 – POTERI ISPETTIVI

1. Il Comune di Ivrea si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per l'integrale riscossione delle entrate.

2. Il coordinamento delle attività di ispezione e rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata, anche nel caso in cui venga impiegato del personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

ARTICOLO 8 – SANZIONI

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, definite ai sensi dei D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997 e graduate con deliberazione della Giunta Comunale, adottata ai fini dell'individuazione dei criteri che il funzionario

responsabile deve seguire nell'attività di controllo sulla base dei limiti minimi e massimi, sono irrogate dal Funzionario responsabile dei tributi.

2. In generale le sanzioni vengono irrogate nella misura minima, qualora il contribuente dimostri di voler collaborare con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento dell'attività di controllo sostanziale.

3. Il cumulo giuridico delle sanzioni non trova applicazione nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale ovvero di ravvedimento operoso;

ARTICOLO 9 - COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente (compresi gli atti di irrogazione delle sanzioni), può essere effettuata, oltre che a mezzo del messo comunale, anche con l'invio del plico a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o raccomandata atti giudiziari oppure tramite posta elettronica certificata.

2. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21/11/2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12/09/2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18/12/2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11/02/1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

3. Per le ingiunzioni al contribuente verrà addebitato il costo effettivo della notifica e gli oneri di riscossione di cui all'art. 1 comma 803 della legge 160/19.

4. Le procedure di riscossione coattiva affidata al soggetto pubblico preposto alla riscossione nazionale denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono soggette agli oneri disciplinati dalle disposizioni vigenti per la riscossione a mezzo ruolo, di cui al D.P.R. n.602/1973.

ARTICOLO 10 - INCENTIVO DI GETTITO DERIVANTE DALL'ACCERTAMENTO IMU E TARI AI DIPENDENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

a. in parte al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Entrate preposto alla gestione delle entrate comunali;

b. in parte al trattamento economico accessorio del personale del Servizio Entrate, anche di qualifica dirigenziale, ovvero di personale di altri Servizi, per il raggiungimento di obiettivi anche trasversali annualmente stabiliti.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dal Dirigente competente, ciascuno nei limiti delle proprie

attribuzioni.

ARTICOLO 11 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. Il Comune tende a instaurare rapporti di collaborazione con il Contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge e pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi. Vengono ampiamente resi pubblici tariffe, aliquote, criteri, modalità di computo nonché adempimenti posti a carico dei Contribuenti.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso dell'Amministrazione.
3. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, alla guida nel calcolo del tributo, nella compilazione dei modelli di versamento e delle dichiarazioni e comunicazioni previste dalla legge.
4. Il servizio è svolto in forma gratuita ma il Funzionario responsabile del tributo, con proprio provvedimento, disciplina due mesi prima delle scadenze tributarie, le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza (numero massimo istanze procedibili sia allo sportello che tramite e-mail).
5. Per garantire il rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato, non verrà dato seguito alle richieste solo telefoniche e il contribuente verrà invitato ad inviare un'e-mail corredata di una scansione del documento di identità.
6. Ogni richiesta fatta per conto di terzi va corredata di relativa delega del delegante e di scansione del suo documento identificativo. In calce ad ogni riscontro fornito all'utente verrà specificato che le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente e che non costituiscono ancora un'operazione di controllo/indagine completa da parte del Comune.

ARTICOLO 12 – CONTRADDITTORIO

1. Ai sensi dell' art. 6 bis, comma 1, della L 212/2000, ogni atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria è preceduto, a pena di annullabilità, da un contraddittorio effettivo ed informato.
2. Si intendono esclusi ai sensi del comma 2 dell'art 6 bis della L. 212/ 2000 i seguenti atti :
 - avvisi di accertamento in liquidazione della tari per omesso/parziale/tardivo versamento;
 - avviso di accertamento in liquidazione basato su dati catastali definitivi o su banche dati fornite da altri Enti Pubblici, ovvero su dichiarazioni presentate da precedenti soggetti passivi in relazione agli stessi immobili oggetto di accertamento, ove tali dati possano ritenersi preventivamente conosciuti da parte del soggetto accertato;
 - avviso di accertamento in liquidazione imposta di soggiorno (fondato sulla comunicazione del gestore);
 - avviso di accertamento imu comma 336/2004 (da ritenersi escluso vista la procedura del comma 336);
 - avviso di accertamento tari per omessa dichiarazione, se basata sulla dichiarazione tardiva resa dal contribuente;
 - avviso di accertamento imu che liquida l'imposta non versata utilizzando il valore dichiarato dal contribuente (non contesta il valore dichiarato);
 - avviso di accertamento tari relativa a utenze domestiche fondato su dati univoci;
 - provvedimento di autotutela;
 - tutti gli atti della riscossione coattiva: cartella, ingiunzione, avviso di intimazione ex art. 50, comunicazione di fermo/ipoteca, pignoramento;
 - tutti gli atti per i quali la differenza tra imposta dovuta e versata annua è inferiore ad euro 300,00 salva diversa valutazione del Funzionario Responsabile che ritenga che l'oggetto dell'avviso di

accertamento da emettere potrebbe avere dei riflessi su altre posizioni o altre annualità di importo più rilevante

- rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi per importi inferiori a 500, 00, salva diversa valutazione del Funzionario Responsabile che ritenga che l'oggetto dell'avviso di accertamento da emettere potrebbe avere dei riflessi su altre posizioni o altre annualità di importo più rilevante
- rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento anche parziale, quando viene concessa una durata della rateazione inferiore a quella richiesta dal contribuente;
- provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- motivato fondato pericolo per la riscossione e motivata urgenza;

3. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunica al contribuente con modalità idonee a garantire la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine di sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Le controdeduzioni e le richieste di accesso agli atti devono pervenire all'ufficio all'indirizzo PEC **indicato nello schema d'atto**, o previa consegna a mano presso l'Ufficio Tributi, o tramite raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta all'ufficio Tributi entro il termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni.

L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.

La richiesta di accesso agli atti non comporta una proroga del termine previsto per la presentazione delle controdeduzioni.

4. La convocazione tramite "schema d'atto di accertamento" non si applicherà nei casi in cui l'attività di verifica sia stata preventivamente effettuata dall'Ufficio in contraddittorio con il contribuente o con i suoi rappresentanti, rilasciando copia del verbale di verifica preventiva, ove lo stesso sia stato sottoscritto da parte del destinatario o dei suoi rappresentanti o comunque sia stato consegnato in copia a questi ultimi.

5. Nel medesimo termine per presentare le controdeduzioni, il contribuente ha la facoltà di chiedere di essere convocato. Dell'incontro viene redatto verbale, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

6. Nel termine di 30 giorni dalla ricezione dello schema d'atto il contribuente può presentare alternativamente alle controdeduzioni, qualora ne ricorrano i presupposti, istanza per la definizione dell'accertamento con adesione.

7. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 3, e qualora il contribuente abbia presentato le controdeduzioni, la motivazione dell'atto finale deve darne specificamente conto.

ARTICOLO 13 - VERSAMENTI E RIMBORSI. IMPORTI MINIMI

1. Non verranno emessi avvisi di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a € 20,00.

2. Viene inoltre stabilito per il *principio di proporzionalità* che, in caso di riscossione coattiva diretta, non si farà luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito (maggiorato di sanzioni e interessi ma escluse spese di riscossione) è inferiore a € 25,00. Inoltre, nel caso in cui il contribuente provveda a pagare (senza conteggiare correttamente gli interessi e le sanzioni) l'avviso di accertamento esecutivo in ritardo di oltre 90 giorni, e l'importo residuo delle somme da riscuotere non superi € 10,00 (a titolo quindi di oneri, spese, interessi di mora), il Comune non procederà alla riscossione di tali somme residue.

3. Il rimborso di un tributo è disposto dal Funzionario Responsabile su richiesta scritta e motivata dell'interessato, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento. Sono riconosciuti gli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art 1 comma 165 della legge 296/06. Non si procede ad alcun rimborso qualora l'importo a credito per singola annualità, compresi gli interessi, non superi € 10,00 e qualora il contribuente risulti debitore,

a qualunque titolo, nei confronti del Comune.

ARTICOLO 14 - INSINUAZIONE ORDINARIA E TARDIVA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a € 300,00.
2. L'insinuazione tardiva del passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a € 2.000,00. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, significando che in assenza della suddetta massa non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.
3. Responsabile del procedimento di raccolta delle informazioni presso i vari Servizi del Comune è il Dirigente dei Servizi Finanziari che sottoporrà alla firma del Sindaco l'istanza di insinuazione al passivo.

ARTICOLO 15 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO PER DEBITI TRIBUTARI

1. Su richiesta del Contribuente per temporanea situazione di difficoltà, purché non risulti moroso o decaduto da precedenti piani rateali, può essere concessa la rateazione del pagamento secondo il seguente schema:
 - nessuna rata per importi inferiori a € 50,00;
 - al massimo 36 rate mensili per debiti di importi superiori a € 6.000,01 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese.

Il numero di rate concesso sarà valutato dal Funzionario Responsabile del Tributo avendo riguardo alla situazione complessiva del contribuente ed alla sua intenzione di collaborare a ripianare i debiti pregressi. Per debiti complessivi per singola persona fisica o giuridica superiori a € 5.000,00 potrebbe essere chiesto, quale condizione per la concessione di una rateazione, il versamento del 20% del debito a titolo di acconto.

Sulle dilazioni concesse vanno applicati gli interessi al tasso legale.

La rateizzazione deve essere richiesta entro la scadenza del termine previsto per il pagamento dovuto.

2. In caso di mancato pagamento, nell'arco di un semestre, di due rate anche non consecutive e anche in assenza di espresso sollecito da parte del Comune, il contribuente decadrà automaticamente dal beneficio e l'Amministrazione procederà a riscuotere in un'unica soluzione il debito residuo.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 48 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza (ossia due rate non pagate in sei mesi). Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito sopradescritte.

A tal fine andrà presentata un'auto-dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a € 20.000,00 per persone fisiche e € 30.000,00 per attività economiche. Al di sopra di tali cifre le persone fisiche dovranno presentare l'ISEE (per poter comprendere l'effettiva situazione di povertà) mentre le attività economiche dovranno produrre la propria situazione economico patrimoniale (risultante dai documenti di bilancio) affinché il Funzionario possa valutare i debiti, i ricavi e i gravami sugli immobili dell'impresa.

Qualora per l'azienda non si tratti di una situazione di difficoltà solo momentanea bensì strutturale non superabile, e debiti pregressi superiori a € 30.000,00 il Comune non dovrà concedere alcuna dilazione bensì andrà chiesto il fallimento dell'azienda e ipotecare i beni dell'azienda.

Previo esame ed autorizzazione da parte della Giunta, sono ammesse:

- deroghe migliorative rispetto alle fasce di debito suddette in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione;

- la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Viene previsto che per importi rilevanti almeno pari a € 50.000,00 il funzionario possa richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore e che in caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non possa essere accolta.

In alternativa, qualora il contribuente non riesca ad ottenere la garanzia richieste, il Comune potrà iscrivere l'ipoteca e solo in seguito verrà concessa la dilazione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Tuttavia, sono ammessi piani rateali con rate bimestrali o trimestrali in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere al sistema ACI-PRA la sospensione del fermo amministrativo.

Se ci si avvale dell'Agenzia delle Entrate, il Comune di Ivrea può continuare a gestire delle dilazioni senza trasmettere il carico all'Agenzia, applicando gli interessi e gli oneri e le spese fissate per la riscossione coattiva effettuata. Qualora il contribuente non rispetti il Piano di dilazione, il Comune potrà decidere di trasmettere il credito all'Agenzia delle Entrate. Onde evitare problematiche che potrebbero insorgere in ordine alla disuguaglianza del diverso trattamento accordato al medesimo credito, in funzione di una diversa modalità di riscossione, con riferimento alla dilazione per importi affidati all'Agenzia delle Entrate, ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 26 del D.Lgs. 46/1999 e nell'art. 19 del DPR 602/73, il richiedente dovrà presentare istanza al medesimo agente, che agirà secondo le disposizioni che il Comune di Ivrea avrà comunicato (e che acquistano efficacia dal 30° giorno successivo alla comunicazione).

5. Nessuna rateazione sarà concessa qualora siano già stati iniziati pignoramenti presso terzi o vendite all'asta.

ARTICOLO 16 - INTERESSI SUGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

1. Gli interessi da corrispondere all'Amministrazione Comunale in forza di avvisi di accertamento sono fissati in misura pari a 1 punto percentuale oltre il tasso d'interesse legale annuo, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dalla data dell'eseguito maggior versamento.

2. Oltre agli interessi di cui al precedente punto, ai sensi del comma 802 della Legge 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 1 punto percentuale.

3. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

ARTICOLO 17 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente si difende tramite il funzionario responsabile delle singole entrate o, per casi particolari o di rilevante importo, può richiedere l'intervento di professionisti esterni.

ARTICOLO 18 – AUTOTUTELA

1. L'Amministrazione, nella persona del funzionario responsabile delle singole entrate, è tenuto ad annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, per manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione nei casi espressamente indicati all'art 10 quater della legge 212/2000 così come modificata dal Dlgs 219/2023 e precisamente:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'autotutela "obbligatoria" non trova applicazione in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

L'amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 quinquies della legge 212/2000 così come modificata dal Dlgs 219/2023.

ARTICOLO 19 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

4) Per deflazionare il contenzioso, il funzionario responsabile o il contribuente possono promuovere l'utilizzo dello strumento dell'accertamento con adesione, fondato sulla prognosi di fondatezza di atti e difese.

2. L'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

3. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie e interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

4. L'attivazione del procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può avvenire:

- ad iniziativa del Comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- ad istanza del contribuente, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d'atto di cui all'art. 6-bis L212/2000 o alternativamente entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto da tale comunicazione di schema d'atto;
- di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire, indicando il giorno, l'ora e il luogo dell'appuntamento.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile del

tributo o suo delegato. In caso contrario funzionario responsabile redigerà un succinto verbale dell'esito negativo.

5. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute o in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata.

6. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

7. L'accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

8. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. A seguito della definizione, le sanzioni si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

ARTICOLO 20 - DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta in carta libera (non sono considerate le semplici richieste verbali allo sportello se non sono formalizzate con istanza scritta), può interpellare il Comune in merito ai casi circostanziati, concreti e personali, per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretare la normativa applicabile.

2. La richiesta di parere deve contenere oltre ai dati identificativi del contribuente ed alla sottoscrizione, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. L'interpello deve essere attivato prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari. Il mancato rispetto di tale condizione impedisce che l'istanza si configuri come "diritto di interpello" sul piano degli effetti giuridici, senza eliminare l'obbligo dell'ufficio di emettere il parere.

3. Il Comune deve rispondere al soggetto interessato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine può essere motivatamente sospeso dal Comune per richiedere documentazione integrativa. Qualora il contribuente non ottenga alcuna risposta decorsi i 90 giorni, si intende che l'ufficio concordi con l'interpretazione del contribuente, e nessuna sanzione può essere comminata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

4. Considerata la natura preventiva dell'istituto in oggetto, qualora l'ufficio abbia avviato un'attività di controllo con atti a rilevanza esterna (es. invio questionari o sopralluoghi), l'esercizio del diritto di interpello è precluso.

5. Poiché non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale, l'Amministrazione riporterà sul proprio sito istituzionale delle FAQ in merito ai vari tributi e una risposta all'interpello potrà essere il rimando a tali informazioni già fornite telematicamente.

6. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

7. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 21 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Ai sensi della Legge di Bilancio 2020 che ha abrogato il c.1-bis dell'art.13 del D.Lgs n. 472 del 1997, per tutti i tributi comunali è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, il quale consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti del Comune di Ivrea. Si prevede quindi per tutti i tributi che la sanzione sia ridotta:

- a 1/10 del minimo se il contribuente paga quanto dovuto entro 30 giorni di ritardo dalla scadenza;
 - a 1/9 del minimo se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
 - a 1/8 del minimo se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
 - a 1/7 del minimo se il contribuente paga quanto dovuto oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
 - ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento
 - ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; b-quater)
 - ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 L. 7 gennaio 1929 n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5quater D.Lgs. 218/1997, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6bis, comma 3 L. 212/2000;
 - ad un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6bis, comma 3 L. 212/2000, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 della L. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2bis, primo periodo D.Lgs. 218/1997;
 - ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Si precisa che non è ammesso il Ravvedimento per le omesse dichiarazioni TARI degli anni precedenti anche qualora il contribuente si auto-denunci per annualità pregresse; in ogni caso il termine ultimo per ravvedere la presentazione della dichiarazione è 90 gg dalla scadenza.
3. La riduzione della sanzione viene applicata salvo che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La comunicazione di avvio del procedimento esclude quindi la possibilità di applicazione dell'istituto.
4. La riduzione della sanzione è altresì esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.

ARTICOLO 22 – COMPENSAZIONE TRIBUTARIA

1. Ai sensi dello Statuto del Contribuente, è ammessa l'estinzione delle obbligazioni tributarie verso il Comune di Ivrea tramite l'istituto della "compensazione".
2. Gli uffici comunali procedono d'ufficio a compensare crediti da essi vantati per tributi ed altre entrate con partite debitorie di diversa natura (es. derivanti da contratti di appalto, oppure da precedenti versamenti in eccesso di tributi locali) nei confronti dei medesimi contribuenti.
3. I Contribuenti che vantano crediti di varia natura nei confronti del Comune possono compensarli con gli importi dovuti per qualsiasi tributo comunale.

ARTICOLO 23 - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti o per parte del territorio comunale interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili (come epidemie e pandemie), che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

In seguito a tale atto, il Funzionario Responsabile del tributo potrà sospendere l'avviso di accertamento, anche alla luce delle altre ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, elencate dal D.M. 37/1997 "Regolamento per l'esercizio del potere di autotutela":

- a) errore di persona
- b) evidente errore logico o di calcolo
- c) errore sul presupposto dell'imposta
- d) doppia imposizione
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
- g) sussistenza dei requisiti per fluire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione

e tenendo conto che non potrà procedere all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune. Ai sensi del D.Lgs. 159/2015 l'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

ARTICOLO 24 – STRALCIO CREDITI TRIBUTARI INESIGIBILI

1. Obiettivo dell'Amministrazione è incrementare l'attività di riscossione delle entrate accertate nell'esercizio di competenza e negli esercizi pregressi, con particolare riferimento ai tributi e alle tariffe di competenza comunale.

2. Qualora tuttavia siano state poste in essere tutte le misure necessarie alla riscossione di quanto dovuto dai Cittadini senza alcun esito, anche con riferimento alle eventuali attività svolte dalle società esterne incaricate della riscossione coattiva, con propria determinazione, il Dirigente competente procede periodicamente al discarico per inesigibilità delle posizioni, comprese quelle dovute da soggetti "irreperibili" (irreperibilità assoluta) e i crediti prescritti, e dispone la loro definitiva cancellazione per oggettiva e ragionevole impossibilità della loro realizzazione, totale o parziale, nonostante l'attivazione di tutte le azioni di recupero mediante procedure coattive.

3. Il provvedimento dirigenziale che procede allo stralcio dei crediti inesigibili dovrà dare evidenza di rispettare tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) non siano già pervenute (al Comune o alla società di riscossione) riscontri positivi alle lettere stragiudiziali dai datori di lavoro;
- b) non siano già stati avviati pignoramenti / ipoteche di qualunque natura;
- c) non siano state già avviate procedure di fermo amministrativo, oppure siano state attivate ma da più di sei mesi e senza riscontro da parte del contribuente;
- d) vengano stralciate le partite il cui valore complessivo (comprensivo di interessi maturati, sanzioni e spese di procedura e notifica) sia inferiore o uguale a 400,00 euro.

ARTICOLO 25 - REGIME DEI DATI ACQUISITI, PRIVACY E RISERVATEZZA

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto

della normativa vigente e dei limiti ivi previsti.

2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI IVREA, legale rappresentante il Sindaco pro- tempore, con sede in Piazza Vittorio Emanuele n. 1 Ivrea 10015. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il COMUNE DI IVREA (DPO) sono disponibili sul sito.

3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono tenuti a comunicare al COMUNE DI IVREA i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari, nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva del COMUNE DI IVREA e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo; Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento; Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il COMUNE DI IVREA.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, che si compone di n. 24 articoli, entra in vigore il 1° gennaio 2025.